

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende Usl regionali".

Analisi degli articoli

Articolo 1

Al comma 1 sono esplicitati l'oggetto e la finalità della legge; in particolare si riconosce, ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia).

L'articolo, al comma 2° contiene l'indicazione delle modalità attraverso le quali i destinatari della legge potranno scegliere il medico di base; modalità che, nello specifico sono demandate ad apposito atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti previsti. Il comma 3 è invece una disposizione ordinamentale.

Articolo 2

Disposizione ordinamentale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 3

È la norma finanziaria che dispone che, agli oneri derivanti dalla legge, la Regione Emilia-Romagna farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

In relazione agli interventi della presente legge, i tecnici dei settori coinvolti hanno condotto stime puntuali individuando un target stimato di potenziali aventi diritto di circa 1.150 persone. Utenti che potranno accedere al servizio del medico di base con le modalità previste dall'atto di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 1. A fronte di un costo annuo di 88 euro per ogni singolo interessato, si

stima quindi una ricaduta annua sul bilancio di poco superiore ai 100.000 euro (101.200,00 euro).

Tale spesa trova adeguata copertura nella missione 13 tutela della salute, programma 2 servizio sanitario regionale – finanziamento aggiunto corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA. Sulla base del monitoraggio effettuato dai servizi competenti dell'andamento dell'utilizzo delle risorse in relazione agli stanziamenti attualmente previsti per il bilancio regionale 2021-2023 per i diversi interventi previsti in tale Missione e programma, la spesa risulta infatti compatibile.

La Regione nell'ambito delle finalità della legge agisce nel rispetto degli stanziamenti, controllando l'andamento della spesa, contemperando quindi le finalità della legge con le esigenze di equilibrio di bilancio.

Si segnala inoltre che, da un punto di vista finanziario, si ritiene che il presente intervento legislativo possa comportare, nel suo insieme, minori oneri per il bilancio regionale. Tenuto conto degli effetti positivi in termini di risparmio di spesa, che si realizzano grazie a minori accessi al Pronto soccorso e la riduzione dei tempi di degenza in caso di ricovero. Il costo per singolo intervento di Pronto Soccorso (l'unico punto di accesso al servizio sanitario al momento nei fatti disponibile per questi utenti) è stimato mediamente in 250 euro, con punte di 400 euro e con un minimo di 150 euro, a fronte di un costo per il medico di base per ogni paziente nettamente inferiore (meno di 100 euro all'anno per utente). Inoltre oggi, a causa della mancanza dell'assistenza primaria, garantita dai MMG, le degenze delle persone senza fissa dimora sono più lunghe rispetto alla generalità degli utenti (Il costo medio per giornata di degenza a livello nazionale è pari a circa 674 euro). Sono poi da evidenziare le minori spese che la prevenzione sanitaria comporta. Questi elementi comporteranno vantaggi in termini di risparmi di spesa. In ottica prudenziale, tuttavia, non si provvede ad una riduzione delle risorse stanziare per la spesa sanitaria lasciando invariato il bilancio regionale.

Articolo 4

Si prevede un'entrata in vigore "differita", invece del consueto termine di 15 giorni, per consentire alla Regione di emanare la DGR applicativa di cui al comma 2 dell'art.1.